

Regione Siciliana

Città Metropolitana di Palermo

Comune di Gratteri

**Regolamento comunale per la raccolta
differenziata e la gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del
07. LUG 2016

INDICE

Titolo I Disposizioni generali	1
Art. 1 Principi generali	1
Art. 2 Campo di applicazione	1
Art. 3 Finalità del regolamento	1
Art. 4 Definizioni e classificazione	3
Art. 5 Competenze del Comune	4
Art. 6 Obblighi dell'utenza del servizio di gestione integrata dei rifiuti	4
Art. 7 Rifiuti esclusi dalla disciplina del regolamento	4
Art. 8 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	4
Art. 9 Informazione, educazione e comunicazione	4
Titolo II Riduzione della produzione dei rifiuti	5
Art. 10 Attività volte alla riduzione della produzione dei rifiuti	5
Art. 11 Autocompostaggio	5
Titolo III Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	7
Art. 12 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani	7
Art. 13 Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione	7
Art. 14 Gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani	7
Titolo IV Organizzazione del servizio di raccolta	8
Art. 15 Aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati	8
Art. 16 Metodi di raccolta	8
Art. 17 Orari e turni di raccolta	9
Art. 18 Conferimento dei rifiuti assimilati	9
Art. 19 Conferimento dei rifiuti indifferenziati	9
Art. 20 Raccolta differenziata	9
Art. 21 Imballaggi	10
Art. 22 Modalità di conferimento della raccolta differenziata	13
Art. 23 Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni	14
Art. 24 Lavaggio dei mezzi per la raccolta	14
Titolo V Pulizia del territorio	17
Art. 25 Servizio di spazzamento delle strade	17
Art. 26 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti	18
Art. 27 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	18
Art. 28 Pulizia delle aree occupate da spettacoli itineranti	18
Art. 29 Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	18
Art. 30 Rifiuti abbandonati	19
Art. 31 Siringhe abbandonate	18
Art. 32 Sgombero della neve	19
Art. 33 Asporto deiezioni animali	19

Art. 34 Attività di carico e scarico di merci e materiali	19
-----------------------------------------------------------------	----

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 35 Divieti	20
Art. 36 Accertamenti e controlli	20
Art. 37 Sanzioni per violazioni al regolamento	20
Art. 38 Riferimenti ad altre disposizioni	21
Art. 39 Entrata in vigore	21

Allegati al regolamento

Allegato A - Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984	23
Allegato B - Classificazione e limiti quantitativi dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani	25
Allegato C - Aree di espletamento del servizio di raccolta rifiuti urbani	27
Allegato D - Sanzioni per violazioni al regolamento	29

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 **(Principi Generali)**

L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è, pertanto, sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

1. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
2. deve essere gestito senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio che: *"chi inquina paga"*.

A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Il Comune di Gratteri, inoltre, intende porsi come obiettivo il traguardo dei *"Rifiuti Zero"* entro il 2020, incentivando la raccolta differenziata spinta, anche attraverso la sperimentazione e la successiva definitiva applicazione della *"tariffa puntuale"*, ossia di sistemi di quantificazione puntuale dei conferimenti per disincentivare la produzione della frazione secca residua dei rifiuti.

Art. 2 **(Campo di applicazione)**

1. Il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, di seguito "regolamento", dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
2. Il regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in quanto attività di pubblico interesse.
3. Il regolamento è redatto in accordo con le disposizioni normative di settore e si integra con la pianificazione regionale e con il Piano d'Ambito della SRR Palermo Provincia Est.

Art. 3 **(Finalità del regolamento)**

1. Al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, il regolamento disciplina i seguenti aspetti:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria ed ambientale nella gestione integrata dei rifiuti urbani;

- b) le modalità del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione, estumulazione;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- f) le misure volte a prevenire la produzione dei rifiuti urbani;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Art. 4

(Definizioni e classificazione)

1. Il regolamento recepisce integralmente le definizioni e la classificazione di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 152/2006.
2. Ai fini del regolamento, si intende per:
 - **rifiuti urbani domestici**: rifiuti provenienti dalle utenze strettamente domestiche di cui all'articolo 184, comma 2, lettera a), decreto legislativo 152/2006;
 - **rifiuti assimilati**: rifiuti speciali non pericolosi di provenienza non domestica che presentano le caratteristiche merceologiche dei rifiuti urbani e vengono espressamente assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani dal regolamento;
 - **altri rifiuti urbani**: rifiuti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico di cui all'articolo 184 comma 2, lettera c), d), e) e f), decreto legislativo 152/2006;
 - **raccolta differenziata**: la raccolta separata alla fonte delle varie frazioni dei rifiuti urbani, comprese le raccolte multimateriale ed esclusa la frazione indifferenziata. La raccolta differenziata è finalizzata al recupero e allo smaltimento in sicurezza delle raccolte selettive;
 - **frazione secca da raccolta monomateriale**: modalità di raccolta che mira ad intercettare le singole frazioni di rifiuto in flussi distinti. In particolare la raccolta monomateriale si applica a materiali recuperabili costituiti da vetro, metalli, plastica, carta e cartone, legno e materiali tessili, compresi gli imballaggi;
 - **frazione secca da raccolta multimateriale**: modalità di raccolta differenziata che prevede il conferimento in un unico contenitore di diverse frazioni merceologiche che successivamente saranno sottoposte ad una separazione prima dell'invio a recupero;
 - **frazione organica umida**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità costituito da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina e alimenti, che sono soggetti a rapida degradazione naturale;
 - **frazione verde**: rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
 - **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**: rifiuti disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", che detta specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale generato dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla gestione dei rifiuti da esse generati;
 - **raccolte selettive**: rifiuti urbani che, pur avendo un'origine domestica, contengono sostanze pericolose e che per tale motivo devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani indifferenziati, spesso si tratta di oggetti di uso comune che, una volta terminato il loro ciclo di vita, rappresentano un pericolo per la salute umana e per l'ambiente;

- **rifiuti ingombranti**: rifiuti di provenienza domestica e non domestica (questi ultimi sulla base delle indicazioni del regolamento di gestione dei rifiuti urbani) costituiti prevalentemente da mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non normati dal decreto legislativo 49/2014, attrezzi sportivi e sono caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di raccolta ordinario;
- **spazzamento stradale**: rifiuti della pulizia delle strade, delle aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico;
- **rifiuto indifferenziato**: costituito dalla frazione residua ovvero, in generale, da tutto ciò che non può essere conferito nelle raccolte differenziate. Per definizione, nel computo dei rifiuti indifferenziati sono considerati anche i rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale, i rifiuti ingombranti;
- **autocompostaggio**: il compostaggio è un processo naturale che trasforma gli scarti vegetali e la frazione umida dei rifiuti in compost, da utilizzare come ammendante per l'agricoltura. Applicato a livello domestico il compostaggio è definito autocompostaggio e consente di trasformare la frazione organica umida e la frazione verde prodotta in terriccio per l'orto e il giardino. I rifiuti che si possono compostare sono scarti di cucina, quali avanzi di frutta, verdura, carne, pesce, fondi del caffè, gusci d'uovo, piccole ossa e scarti della manutenzione delle aree verdi domestiche, come ad esempio fogliame, fiori, sfalci erbosi, ramaglie di potatura. Il compostaggio può essere effettuato utilizzando compostiere o casse di compostaggio, cumuli o concimaie;
- **compostiera**: contenitore per la trasformazione della frazione organica umida e della frazione verde in compost;
- **contenitore stradale**: contenitore posizionati in luogo pubblico o di uso pubblico, solitamente la sede stradale, a svuotamento meccanico o manuale. Possono essere caratterizzati da forme e modalità di svuotamento diverse e sono utilizzati per la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti;
- **sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani**: complesso delle attività connesse alla gestione dei rifiuti che comprendono il conferimento in forma differenziata dei rifiuti, la raccolta e il trasporto, lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, l'avvio a recupero o smaltimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- **struttura competente in materia di gestione integrata dei rifiuti**: soggetto individuato dalla Regione ai sensi della legge 9/2010 e preposto all'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- **gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani**: soggetto che svolge le attività connesse alla gestione dei rifiuti;
- **centro di raccolta**: area allestita e presidiata a supporto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dove si svolgono unicamente attività di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo invio a trattamento.

Art. 5

(Competenze del Comune)

1. Il Gestore del servizio, d'intesa con il Comune, promuove le forme di organizzazione e di gestione del servizio volte a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a garantire il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti al fine di:
 - tutelare l'ambiente in funzione delle tecnologie di gestione utilizzate;
 - rispettare gli obblighi imposti dalla normativa vigente;
 - assicurare l'affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;

- salvaguardare le opportunità di carattere economico, produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di materia ed energia.

2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune, in accordo con il gestore del servizio, può avvalersi della collaborazione delle associazioni, anche di volontariato, e della partecipazione di cittadini, concordando i tempi e i metodi di effettuazione delle raccolte, nonché le modalità di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.

3. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani quando richieste.

4. Il Comune comunica annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale", le informazioni previste all'articolo 189, comma 3, decreto legislativo 152/2006, anche tramite gli strumenti informativi messi a disposizione da ARPA SICILIA.

Il Comune collabora con ARPA SICILIA per assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati sui rifiuti urbani.

Art. 6

(Obblighi dell'utenza del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. L'utente del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è tenuto a collaborare con il Comune ed il gestore per garantire il corretto svolgimento del servizio.

2. Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria ed ambientale del territorio e dei propri luoghi di residenza, a tal fine devono essere rispettati i seguenti comportamenti:

- a) evitare di gettare a terra rifiuti solidi o liquidi quali fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, bucce di frutta, lattine, vuoti di bottiglia, ecc.;
- b) nel caso di lavori edili e attività simili, è necessario aver cura di non sporcare le strade e le aree pubbliche e deve essere garantito il ripristino al termine dei lavori;
- c) adottare le necessarie precauzioni per evitare il diffondersi di rifiuti e di polveri per l'effetto del vento nonché degli odori molesti.

Art. 7

(Rifiuti esclusi dalla disciplina del regolamento)

1. Il regolamento non si applica ai rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché ai rifiuti di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 152/2006.

Art. 8

(Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

1. L'Amministrazione comunale disciplina con proprio regolamento l'applicazione del tributo previsto dall'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, individuando tra l'altro:

- meccanismi di incentivazione, attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
- meccanismi di premialità o sconti per promuovere comportamenti virtuosi come la pratica dell'autocompostaggio."

Art. 9
(Informazione, educazione e comunicazione)

1. Al fine di informare l'utenza in merito allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il Comune in accordo con il gestore del servizio e secondo le linee guida del Piano d'Ambito:

- a) sviluppa azioni comunicative, informative ed educative in sintonia con la pianificazione e la programmazione di settore;
- b) attiva iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- c) informa gli utenti del servizio in merito alle frazioni da raccogliere, alle modalità di raccolta e all'operatività dei centri di raccolta comunali;
- d) garantisce la diffusione dei risultati della raccolta differenziata, in funzione degli obiettivi stabiliti dalla normativa;
- e) utilizza siti internet, pubblicazioni e riviste ed ogni altro strumento comunicativo per diffondere le informazioni e le comunicazioni di cui ai punti precedenti.

TITOLO II

Riduzione della produzione dei rifiuti

Art. 10

(Attività volte alla riduzione della produzione dei rifiuti)

1. Ai fini della riduzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione comunale promuove:
 - a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo sostenibile, attuate anche in collaborazione con l'ARPA, le associazioni dei consumatori, quelle di volontariato ed altri enti e consorzi;
 - b) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con enti, gruppi e associazioni operanti sul territorio
 - c) iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
 - d) divulgazione e diffusione del ricorso dell'autocompostaggio degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza alla popolazione.
2. Una quota di beni e manufatti acquistati annualmente per il fabbisogno delle strutture e degli uffici comunali, nonché delle scuole, superiore al 30%, è costituita da prodotti ottenuti da materiali riciclati, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo".
3. Nelle strutture comunali, nelle attività promosse o finanziate dall'Amministrazione comunale, nonché nelle manifestazioni e negli eventi di carattere culturale, sportivo, politico, sociale, sia pubblici che organizzati da associazioni, circoli, partiti o gruppi di cittadini, devono essere utilizzate stoviglie biodegradabili o riutilizzabili.
4. Il Comune promuove inoltre:
 - a) l'uso di acqua pubblica, attraverso l'installazione sul territorio di punti di distribuzione, quali fontane e case dell'acqua e la diffusione periodica dei dati sulla sua qualità e sui quantitativi erogati;
 - b) l'utilizzo di pannolini lavabili, attraverso la distribuzione a cura del gestore del servizio di apposite confezioni;
 - c) il riutilizzo di beni non giunti a fine vita, attraverso l'organizzazione di manifestazioni quali mercatini dell'usato o altre iniziative;
 - d) la diffusione della filiera corta, attraverso l'organizzazione di mercati contadini.

Art. 11

(Autocompostaggio)

1. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, il Comune promuove l'autocompostaggio della frazione organica umida e della frazione verde prodotte dall'utenza.
2. Gli utenti possono praticare l'autocompostaggio utilizzando esclusivamente la frazione organica umida e la frazione verde prodotte dall'utenza stessa.
3. Il materiale di risulta dell'autocompostaggio può essere utilizzato esclusivamente nelle aree di proprietà dell'utenza che l'ha prodotto, quali orti, giardini, fioriere, ecc..
4. L'autocompostaggio può essere effettuato utilizzando:
 - scarti di cucina, quali avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, scarti di pesce e carne, pane raffermo, fondi di caffè, filtri del tè, gusci d'uova e di noci, ecc.;

- ramaglie, scarti di potature, erba, fiori e fogliame, ecc.;
- segatura e trucioli di legno non trattato;
- residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
- escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura;
- cenere di legna in piccole quantità.

5. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze: olio di friggitura, lettiere di animali domestici non indicati in precedenza, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

6. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composteur ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dar luogo ad emissioni di odori sgradevoli. A questo scopo sono da favorire i sistemi che favoriscono abbondante passaggio d'aria, la quale garantisce, attraverso processi di decomposizione aerobica, velocità di trasformazione e ridotte emissioni odorose.

7. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti, richiamo di animali indesiderati (ratti, ecc.) o qualsiasi altro disagio per la popolazione. Per limitare al massimo queste possibilità si suggerisce di coprire saltuariamente con un leggero strato di terra il materiale depositato o di predisporre sistemi di copertura dei compostatori con reti metalliche e tessuti plastici ombreggianti che pur garantendo il passaggio d'aria, ostacolano il passaggio di insetti e roditori.

8. Durante la gestione della struttura di compostaggio devono essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata igienizzazione del materiale e assicurare un adeguato apporto di ossigeno, anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

9. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere utilizzati in proprio tramite il compostaggio, devono essere conferiti esclusivamente presso il centro di raccolta o negli appositi contenitori stradali, oppure potrà essere richiesto il ritiro su chiamata, previo pagamento del costo del servizio.

10. Il Comune e il gestore del servizio sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.

11. Il Comune prevede uno sgravio tariffario sulla quota variabile agli utenti che praticano il compostaggio domestico.

12. L'autocompostaggio è soggetto a controlli da parte del Comune o di suo delegato.

Titolo III

Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Art. 12

(Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani)

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 198, comma 2 lettera g) del D. Lgs. 152/2006, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto medesimo, disciplina le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani in base ai criteri quali quantitativi di cui all'articolo 13.
2. I rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani sono prodotti da utenze non domestiche afferenti alle seguenti categorie:
 - a) attività di servizio quali associazioni, biblioteche, luoghi di culto, musei, scuole, uffici, enti pubblici, studi professionali, agenzie, banche, istituti di credito, ospedali, distributori carburanti, stazioni ferroviarie, carceri, case di cura e di riposo, caserme, ricoveri;
 - b) attività ricreative quali cinematografi, teatri, impianti sportivi, discoteche, night club;
 - c) attività ricettive quali campeggi, alberghi, stabilimenti balneari;
 - d) attività di ristorazione quali osterie, pizzerie, ristoranti, trattorie, birrerie, mense, bar, caffetterie, pasticcerie;
 - e) attività artigianali quali elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, barbieri, estetiste, parrucchieri, autofficine, carrozzerie, elettrauto;
 - f) attività commerciali quali cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, edicole, farmacie, tabaccai, autosaloni, macellerie, panetterie, salumerie, supermercati, fiorai, ortofrutta, pescherie, mercati;
 - g) attività industriali.
3. I rifiuti prodotti dalle attività di cui al comma 2 possono essere assimilati ai rifiuti urbani nei limiti quantitativi e qualitativi di cui al successivo articolo 13.

Art. 13

(Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione)

1. Sono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi costituiti dai manufatti e dai materiali di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.p.r. 915/1982 - Smaltimento dei rifiuti", riportato nell'allegato A al regolamento, classificati ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006.
2. I quantitativi massimi di rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani sono riportati nell'allegato B.

Art. 14

(Gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani)

1. Il Comune concorda con il gestore le modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 152/2006.
2. Qualora le caratteristiche dei rifiuti assimilati, per quantità o qualità, impediscano o rendano difficoltosa la gestione da parte del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, è possibile sottoscrivere un accordo tra il produttore e il gestore per definire le modalità di gestione dei rifiuti medesimi.

7

3. Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, sono tenuti a provvedere a propria cura e a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi, ai sensi dell'articolo 188 del decreto legislativo 152/2006.

Titolo IV

Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 15

(Aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati)

1. Il Comune garantisce la massima copertura del territorio da parte del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. A tal fine il territorio del comune di Gratteri è suddiviso in tre zone, come da cartografia allegato C.
2. In particolare:
3. **Zona A (zona urbana)** nella quale il servizio di raccolta è svolto con il metodo del porta a porta con frequenza di almeno cinque volte alla settimana;
4. **Zona B (fuori dal centro urbano)** nella quale il servizio è reso con il metodo della raccolta porta a porta con frequenza di almeno due volte la settimana;
4. **Zona C (zona non servita)** nella quale il servizio di raccolta non è reso. Resta fermo l'obbligo per coloro che risiedono in tali zone di conferire i rifiuti al servizio pubblico presso il punto di raccolta più vicino.
5. Si intendono coperti dal servizio i nuclei abitati, le case sparse e gli edifici ai quali si accede mediante strada privata il cui sbocco sia su area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
5. Le aree entro le quali è garantito il servizio di raccolta sono evidenziate nell'allegato A del regolamento.
6. Le eventuali variazioni delle aree di cui al comma 4, apportabili unicamente per il miglioramento del servizio in essere, devono essere adottate con apposito atto dell'Amministrazione comunale.

Art. 16

(Metodi di raccolta)

1. In relazione alle diverse tipologie merceologiche dei rifiuti, alla conformazione del territorio e alle caratteristiche socio-demografiche della popolazione, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati è svolta secondo le seguenti modalità:
 - a) sistema domiciliare del "porta a porta", per il ritiro dei rifiuti direttamente presso le abitazioni per mezzo di contenitori rigidi e/o sacchi;
 - b) presso particolari utenze, per il ritiro dei rifiuti presso il luogo di produzione al fine di intercettare specifiche tipologie di rifiuti caratteristiche di particolari realtà produttive;
 - c) a chiamata, per specifiche esigenze quali il ritiro dei rifiuti ingombranti;
 - d) cestini stradali, ubicati in diversi punti della città in modo da garantire una agevole fruibilità da parte del cittadino.

Art. 17

Orari e turni di raccolta

I rifiuti vengono raccolti durante la fascia oraria antimeridiana dalle ore 06.00 alle ore 15.00 (dalle ore 05.00 in periodo estivo) •

In caso di 2 o più giornate festive consecutive l'interruzione del servizio è possibile solo per una giornata.

Art. 18
(Conferimento dei rifiuti assimilati)

1. L'utente non domestico deve conferire i propri rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani nei contenitori predisposti dal gestore per i rifiuti urbani.
2. I materiali conferiti nei contenitori devono essere esclusivamente rifiuti assimilati, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento; rimane a carico del produttore la responsabilità civile e penale per gli eventuali illeciti commessi.
3. I quantitativi di rifiuti assimilati conferiti al servizio di raccolta non devono compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica.

Art. 19
(Conferimento dei rifiuti indifferenziati)

Tale raccolta riguarda la frazione indifferenziata (codice CER 200103) di provenienza domestica e non domestica.

- a) La raccolta dell'indifferenziato sarà effettuata con il metodo del porta a porta con sacchetti/contenitori distribuiti dal gestore con etichetta di colore grigio scuro/nero; La cadenza di raccolta è di una volta a settimana sia nella zona A che nella zona B;

Art. 20
(Raccolta differenziata)

1. Il Comune istituisce la raccolta differenziata e persegue gli obiettivi previsti dalla normativa vigente e inoltre quelli previsti dalla pianificazione regionale, da ultimo con l'ordinanza n. 5 Rif. del 07 giugno 2016 resa dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo i principi di economicità ed efficienza. Nella fase di avviamento della raccolta differenziata, per raggiungere rapidamente obiettivi previsti dall'art. 3 comma 8 dell'Ordinanza 5 Rif. di raccolta differenziata si dovranno privilegiare in via prioritaria forme di raccolta differenziata, anche in via sperimentale, in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero di materia e di energia, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi della gestione e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a smaltimento in discarica.
2. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuato in orari concordati con il gestore del servizio e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasporto dei rifiuti.
3. L'utente, fino al conferimento al servizio di raccolta, deve tenere separati, in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente, i rifiuti oggetto di raccolta differenziata.
4. Eventuali modifiche rispetto a quanto indicato ai punti precedenti, adottate per il miglioramento del servizio o per corrispondere alla pianificazione regionale, quali l'attivazione anche in via sperimentale di altri servizi di raccolta, variazioni alle cadenze di raccolta ed al numero e tipologie dei contenitori dedicati alle raccolte, sono stabilite dall'Amministrazione comunale con provvedimento dell'organo competente.
5. Relativamente alle nuove attrezzature al fine di uniformare, su tutto il territorio dell'Ambito Territoriale, la scelta dei colori dei contenitori cui destinare le diverse tipologie di rifiuto nonché le caratteristiche degli stessi si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN "WASTE MANAGEMENT - WASTE VISUAL ELEMENTS" (Norma TC 183 WI 00183083 - UNI EN 840-

1:2013) che definisce i colori e la segnaletica per i contenitori dedicati alle raccolte differenziate dei rifiuti urbani

Art. 21 **(Imballaggi)**

1. Il Comune individua nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio una delle forme principali per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 decreto legislativo 152/2006. A tal fine organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata, garantendo la copertura omogenea del territorio, tenuto conto del contesto geografico, e gestendo la raccolta differenziata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

2. La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari di cui di cui all'articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, compete al Comune che organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata.

3. Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio terziari di cui all'articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 compete ai produttori ed agli utilizzatori di cui al medesimo articolo. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Art. 22 **(Modalità di conferimento della raccolta differenziata)**

1. Il servizio di raccolta differenziata è organizzato per garantire la gestione delle seguenti tipologie di rifiuti:

CARTA E CARTONE

Appartengono a questa tipologia rifiuti scatole e scatoloni, octabin, piccoli imballaggi in cartone, carta da imballo, giornali, quaderni, vecchi libri, moduli a carta continua, carta pulita in generale, riviste e tetrapak (cartoni del latte e dei succhi di frutta). Non rientrano in questa tipologia carte plastificate, metallizzate, oleate, vetrate a carbone, carta assorbente né carte accoppiate con altri materiali.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

b) raccolta porta a porta con sacchetti/contenitori distribuiti dal gestore con etichetta di colore bianco; La cadenza di raccolta è di una volta a settimana sia nella zona A che nella zona B;

c) raccolta presso specifiche utenze:
uffici pubblici e scuole, effettuata con sacchetto con etichetta di colore bianco con cadenza di raccolta di una volta a settimana

attività commerciali, effettuata con sacchetto con etichetta di colore bianco con cadenza di raccolta di una volta a settimana.

IMBALLAGGI IN PLASTICA

Appartengono a questa categoria rifiuti gli imballaggi costituiti principalmente da polietilene (PE), polietilene tereftalato (PET), da cloruro polivinile (PVC) e da polistirolo (PG), quali contenitori per liquidi, dispenser, erogatori, vaschette per alimenti, copriabiti in film, elementi antiurto in polistirolo utilizzati per proteggere gli elettrodomestici, ecc..

Non rientrano in questa tipologia, giocattoli, custodie di cd, videocassette, nastro adesivo, tubetti di creme e dentifrici, ecc..

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- a) raccolta porta a porta con sacchetti con etichetta di colore giallo con cadenza di raccolta di una volta a settimana sia nella zona A che nella zona B;

VETRO - ALLUMINIO E BANDA STAGNATA

Appartengono a questa tipologia rifiuti di imballaggi per alimenti in vetro vuoti e puliti, quali bottiglie e vasetti, lattine in alluminio contenenti bevande (coca cola, succhi di frutta, tè e etc) bombolette spray, vaschette per alimenti, coperchi di yogurt, scatolette per tonno, carne, pesce, legumi e creme, tubetti per conserve e cosmetici, capsule o tappi per bottiglie, ecc..

Non vanno conferiti ceramica, cristallo, specchi e lampade.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- a) raccolta porta a porta con sacchetti con etichetta di colore verde e con cadenza di raccolta di una volta ogni 15 gg. sia nella zona A che nella zona B
- b) raccolta presso specifiche utenze, quali attività commerciali, effettuata attraverso il conferimento del vetro in specifici contenitori, cadenza di raccolta di una volta ogni 15 gg.

FRAZIONE ORGANICA UMIDA

Appartengono a questa tipologia i rifiuti organici putrescibili ad alto tenore di umidità costituiti da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina, alimenti e carta contaminata dagli stessi.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- a) raccolta porta a porta con sacchetti di colore marrone con cadenza di raccolta di tre volte a settimana nella zona A e di due volte a settimana nella zona B;

OLI E GRASSI VEGETALI

Appartengono a questa tipologia i rifiuti costituiti da oli di frittura, oli da cucina in genere.

La raccolta è organizzata mediante il conferimento in un contenitore autorizzato e posizionato nel cortile Urgheria n.1;

INGOMBRANTI

Appartengono a questa tipologia i rifiuti costituiti prevalentemente da mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non normati dal decreto legislativo 49/2014, attrezzi sportivi.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- a) a chiamata, il ritiro avrà luogo gratuitamente presso il domicilio previo appuntamento telefonico con il gestore;
- b) mediante l'apposita organizzazione di giornate ecologiche.

RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Appartengono a questa categoria apparecchi quali frigoriferi, surgelatori, congelatori, climatizzatori, lavatrici, lavastoviglie, cucine, monitor, televisori, computer, apparecchi illuminanti e sorgenti luminose, cellulari, aspirapolvere, asciugacapelli, ecc..

Ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, i raee possono essere consegnati ad un distributore che assicura, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. In alternativa, i raee possono essere conferiti, a cura del detentore, al centro di raccolta comunale.

Il ritiro dei raee non è ammesso nel caso in cui ci siano rischi di ferimento o contaminazione del personale o nel caso in cui l'apparecchiatura non contenga più i suoi componenti essenziali o

sia danneggiata, per tale motivo il detentore del rifiuto deve provvedere ad assicurarne l'integrità.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- a) presso i rivenditori;
- b) a chiamata, il ritiro avrà luogo gratuitamente presso il domicilio, previo appuntamento telefonico con il gestore;
- c) mediante l'apposita organizzazione di giornate ecologiche.

RIFIUTI TESSILI E INDUMENTI USATI

Appartengono a questa tipologia abiti, stoffe, stracci, ecc..

Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori stradali di colore giallo.

La gestione della raccolta degli abiti usati è affidata operatori del settore che sono obbligati a comunicare annualmente i dati relativi alle raccolte all'amministrazione comunale.

FARMACI E PARAFARMACI SCADUTI

Appartengono a questa categoria i farmaci o parafarmaci scaduti o meno, devono essere conferiti nell'apposito contenitore posizionato presso la locale farmacia, ubicato nel Corso Umberto n. ____ e la cui frequenza di svuotamento deve essere almeno quindicinale e comunque all'occorrenza.

PILE ESAUSTE

Appartengono a questa categoria esclusivamente le batterie e le pile provenienti da utenze domestiche. Il conferimento è effettuato nell'apposito contenitore posizionato in P.zza Monumento e la cui frequenza di svuotamento deve essere almeno quindicinale e comunque all'occorrenza.

PILE E ACCUMULATORI

Al sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE", presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti sulle pile e sugli accumulatori.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- a) presso i rivenditori convenzionati con il gestore al momento dell'acquisto di nuove pile e di nuovi accumulatori;
- b) a richiesta dell'utente e i materiali verranno trasportati presso idoneo centro di smaltimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 23

(Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni)

1. Lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" e dal "Regolamento comunale di Polizia mortuaria".

2. I principali rifiuti prodotti all'interno del cimitero, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003, sono di seguito individuati:

- a) i rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie), avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
- b) i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui al comma 2, lettera a), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi flessibili a perdere, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta *"Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"*.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a recupero o a smaltimento in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 152/2006.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti dagli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 i rifiuti devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili.
7. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati al comma 2, lettera b) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 152/2006, in alternativa devono essere destinati a recupero o smaltimento in appositi impianti.
8. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003;
9. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali fiori, corone, carte, ecc. si applicano le disposizioni del regolamento.

Art. 24

(Lavaggio dei mezzi per la raccolta)

Al fine di prevenire l'insorgere di problematiche di natura igienico-sanitaria, i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente.

Titolo V

Pulizia del territorio

Art. 25

(Servizio di spazzamento delle strade)

1. Il servizio di spazzamento è effettuato, anche manualmente, su strade, parcheggi, aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Il servizio comprende la sola viabilità comunale.
2. Il servizio di spazzamento è garantito secondo le necessità di ciascuna zona comunale nel rispetto degli standard di qualità del servizio.
3. Lo spazzamento dei marciapiedi di pertinenza delle abitazioni private e dei pubblici esercizi è effettuato a cura degli utenti; il materiale spazzato non deve essere scaricato in caditoie e tombini di scolo, per evitarne l'intasamento.

Art. 26

(Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti)

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o non, e le aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 5 e cooperando con l'Amministrazione comunale e il gestore del servizio.
2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventi pregiudizievole per l'igiene pubblica, il sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo per l'esecuzione con urgenza dei lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti interessati.

Art. 27

(Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici)

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico dei pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, anche tramite il collocamento di contenitori, indipendentemente dalle modalità e dalle tempistiche di spazzamento delle strade.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani di origine domestica.

Art. 28

(Pulizia delle aree occupate da spettacoli itineranti)

1. Le aree occupate da spettacoli itineranti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo quanto concordato con l'Amministrazione comunale.

Art. 29

(Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche)

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso di 7 giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree interessate dalla manifestazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono organizzare la raccolta e la gestione dei rifiuti secondo quanto previsto dal Comune in accordo con il gestore;
3. Al termine delle manifestazioni, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

Art. 30

(Rifiuti abbandonati)

1. Fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 192 del decreto legislativo 152/2006 sul divieto di abbandono di rifiuti sul suolo e nel suolo:
 - nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati e il responsabile sia stato identificato, il Comune, a mezzo di ordinanza diretta allo stesso soggetto, dispone la rimozione dei rifiuti e il loro avvio a recupero o smaltimento a carico del responsabile ed il termine entro cui provvedere, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti;
 - nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati in aree pubbliche e non sia stato individuato il responsabile dell'abbandono, il Comune, tramite il gestore del servizio, provvede alla rimozione dei rifiuti ed al loro avvio a recupero o smaltimento, includendo il costo dell'intervento nel tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile;
 - nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati in aree private e non sia stato individuato il responsabile dell'abbandono, il Comune, tramite soggetto incaricato, provvede a proprio carico alla rimozione dei rifiuti ed al loro avvio a recupero o smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
2. Qualora su un'area siano accertati numerosi e ripetuti episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'ambiente e la salute pubblica, il sindaco può disporre di recintare tale area a spese del proprietario della stessa.
3. Il Comune al fine di individuare le operazioni da disporre per la rimozione dei rifiuti e per il ripristino dei luoghi può avvalersi dell'Azienda per i servizi sanitari e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Art. 31

(Siringhe abbandonate)

1. Appartengono a questa tipologia siringhe ed altri oggetti taglienti che sono rinvenuti entro aree pubbliche, devono essere avviati, a cura del comune presso idonei impianti di incenerimento.
2. Per evitare inconvenienti agli operatori, è opportuno raccogliere gli aghi e gli altri rifiuti taglienti in appositi contenitori e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 28 settembre 1990 "Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private".
In particolare gli aghi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non devono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Art. 32
(Sgombero della neve)

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune provvede alla rimozione ed allo sgombero della neve dalle sedi stradali, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, negli incroci, negli attraversamenti pedonali e nelle zone di accesso ai luoghi di pubblico interesse quali scuole, uffici e servizi pubblici.
2. Lo sgombero della neve avviene mediante uso di mezzi meccanici nonché con lo spargimento di cloruri e miscele criodrauliche atti ad evitare il formarsi di ghiaccio.
3. In caso di persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato; in caso di strade sprovviste di marciapiede tale obbligo si intende riferito al suolo stradale per la larghezza di un metro.

Art. 33
(Asporto deiezioni animali)

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, escluso i parchi adibiti a verde pubblico per i quali vige il divieto di ingresso ai cani o altri animali, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino tali aree.
2. Nel caso in cui le suddette aree vengano sporcate, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci. Le deiezioni raccolte, dovranno essere conferite nei rifiuti indifferenziati.

Art. 34
(Attività di carico e scarico di merci e materiali)

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e a proprie spese alla pulizia delle aree.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia è effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 35 **(Divieti)**

Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato di qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti, sul suolo e nel suolo, ivi comprese le sponde dei torrenti e dei fiumi, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee.

E' comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.

Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione Comunale

1. E' fatto divieto inoltre di:

- imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di escrementi di animali o con lo spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto;
- conferire nei cestini stradali, o in prossimità di essi, i rifiuti urbani di origine domestica o assimilati;
- cernire, rovistare e recuperare rifiuti collocati negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio;
- immettere rifiuti, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali dei corsi d'acqua, come fossati, argini, sponde ecc., e nelle acque sotterranee;
- incendiare rifiuti di qualsiasi genere e gli scarti di sfalci e potature, fatte salve eventuali deroghe previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- non separare i rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata;
- conferire al servizio di raccolta comunale rifiuti speciali con modalità diverse in termini qualitativi, quantitativi e gestionali da quanto previsto dal presente regolamento.

1. Ove svolta la raccolta "porta a porta" è fatto divieto di abbandonare i rifiuti in giornate ed orari differenti da quelli previsti dal regolamento.

Art. 36 **(Accertamenti e controlli)**

1. Il Comune tramite i propri operatori, si riserva in qualsiasi momento di effettuare controlli sulla tipologia di rifiuto conferito e sulle modalità di conferimento adottate e intraprendere operazioni di sensibilizzazione, educazione ed eventualmente sanzione di comportamenti non conformi.

2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali, in particolare competono al Comune i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte dal regolamento e sul divieto di abbandono dei rifiuti.

3. Per quanto di competenza del Comune, il Corpo di Polizia Locale provvede alla repressione delle violazioni del regolamento, che possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco.

Art. 37
(Sanzioni per violazioni al regolamento)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 152/2006, per le violazioni alle disposizioni del regolamento, si applicano le sanzioni amministrative secondo le modalità e le forme previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", nell'ambito dei limiti minimo e massimo specificati nell'allegato D al regolamento.
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del regolamento sono devoluti al Comune, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 38
(Riferimenti ad altre disposizioni)

1. Per quanto non espressamente previsto dal regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali in materia.

Art. 39
(Entrata in vigore)

1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione all'albo pretorio informatico della deliberazione consiliare di approvazione, che si protrae per quindici giorni consecutivi.

Allegato A

Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984

Sino all’emanazione dei previsti criteri attuativi di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 152/2006, sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative sotto elencate:

DESCRIZIONE
imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
paglia e prodotti di paglia;
scarti di legno, trucioli e segatura;
fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
feltri e tessuti non tessuti;
pelle e simil - pelle;
gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
nastri abrasivi;
cavi e materiale elettrico in genere;
pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli e simili);
residuo solido raccolto nelle griglie dei depuratori comunali (mondiglia - vaglio).

Allegato B¹

Classificazione e limiti quantitativi dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani

Sino all'emanazione dei previsti criteri attuativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 152/2006, sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano le caratteristiche quantitative sotto elencate:


CER	Descrizione	Limiti quantitativi annui Kg/anno
020104	rifiuti plastici diversi dagli imballaggi	
030101	scarti di corteccia e sughero	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	1000
		1000
150101	imballaggi di carta e cartone	
150102	imballaggi in plastica	30.000
150103	imballaggi in legno (escluso pallet)	20.000
150104	imballaggi in metallo	4.000
150105	imballaggi in materiali compositi (poliaccoppiati, CA, tetrapak)	4.000
080318	toner esauriti	2.000
		50
160214	apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 160215	1.000
200101	carta e cartone	1.000
200102	vetro (p.es. contenitori di vetro, damigiane, lastre)	5.000
200110	abbigliamento	20.000
200111	prodotti tessili	200
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi diversi da quelli di cui alla voce 200127	200
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	50
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	25
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 e 200135	25
		1.000
200138	Manufatti in legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	
200139	plastica	1.000
200140	metallo	1.000
200201	rifiuti biodegradabili (p.es. ramaglie, sfalci, potature,) provenienti da utenze pubbliche	5.000
200203	Rifiuti cimiteriali da esumazione e estumazione	50.000
200301	rifiuti urbani non differenziati (ospizi, case di riposo, scuole, edifici religiosi)	No limite
200302	rifiuti di mercati (frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica -	10.000
		No limite

¹ CER e quantitativi vanno stabiliti a Cura del Comune.

	esclusi gli scarti di macelleria e pescheria)	
200307	rifiuti ingombranti	200

Allegato C

Aree di espletamento del servizio di raccolta rifiuti urbani



● AREA "A"

● AREA "B"

● AREA "C"

Allegato D
Sanzioni per violazioni al regolamento

Violazione	Casistica	Sanzione (euro)	
		minima	massima
Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti impropri	Rifiuti urbani	25	150
	Rifiuti urbani ingombranti	25	250
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	500
	Rifiuti speciali pericolosi	100	1.000
	Rifiuti speciali non assimilati	100	1.000
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate)		25	150
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal gestore		25	100
Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura		25	150
Conferimento di rifiuti non prodotti all'interno del territorio comunale		25	150
Abbandono di rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, ovvero immissione in acque superficiali o sotterranee	Rifiuti non pericolosi	300	3.000
	Rifiuti pericolosi	300	6.000
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata		25	150
Conferimento non autorizzato di rifiuti provenienti da cantieri edili		100	600
Cernita, rovistamento e/o asporto di materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti		25	150
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati		100	1.000
Obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati		25	300
Obbligo pulizia di aree scoperte private		100	600
Obbligo pulizia delle superfici pubbliche concesse in uso o occupate		100	600
Obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie di provvedere alla costante pulizia dell'area privata		25	100
Imbrattamento di suolo pubblico		50	300
Scarico ed abbandono di rifiuti in area privata	Rifiuti urbani non pericolosi o assimilati	25	100
	Rifiuti urbani pericolosi	50	200
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	1.000
	Rifiuti speciali pericolosi	200	2.000
Obbligo pulizia di aree interessate da cantieri, quotidianamente ed alla cessazione delle attività		25	250
Incendio di rifiuti	Rifiuti urbani o assimilati	25	100
	Rifiuti urbani pericolosi	50	500
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	1.000
	Rifiuti speciali pericolosi	200	1.500